



SIMLA

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

**ACCERTAMENTO
E
VALUTAZIONE
MEDICO-LEGALE
DELLA
SOFFERENZA MORALE**

Gruppo di Lavoro

*Prof. Alessio Asmundo, Dott.ssa Maria De Matteis, Prof. Ranieri Domenici,
Prof. Piergiorgio Fedeli, Dott. Enrico Galizio, Dott.ssa Arianna Giorgetti,
Prof. Gian Aristide Norelli, Prof. Enrico Marinelli, Dott. Luigi Mastroroberto,
Prof. Massimo Montisci, Prof. Luigi Palmieri, Dott. Enrico Pedoja, Dott. Lorenzo Polo,
Dott. Francesco Pravato, Prof. Enzo Ronchi, Dott.ssa Alessia Viero, Prof. Guido Viel,
Prof. Riccardo Zoia*

*Si ringraziano per la collaborazione i Dott.ri Greta Bevilacqua, Lorenzo Menozzi e Matteo Sanavio,
Medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale di Padova*

DOCUMENTO DI SINTESI

Alla luce dei contenuti della legge n. 124 del 04.08.17, della dottrina medico legale e della giurisprudenza, un gruppo di Esperti Specialisti Medico Legali Nazionali, identificati dalla Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA), si è riunito a Padova al fine di confrontarsi circa gli ambiti di competenza medico legale nell'accertamento e nella valutazione del "Danno non patrimoniale" alla persona.

Nella categoria del "Danno non patrimoniale" sono ricomprese anche le offese a diritti inviolabili dell'individuo costituzionalmente garantiti, quali la dignità della persona e la salute (rispettivamente art. 2 e art. 32 della Costituzione), beni distinti, autonomi, indipendenti e, ove connessi a condizione di lesione-menomazione, suscettibili di accertamento e valutazione medico legali e come tali soggetti a contraddittorio tecnico.

L'autonomia ontologica della sofferenza morale rispetto al danno alla salute e la correlata distinzione in termini di risarcimento confermano che non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi attinenti alla sfera morale, componenti entrambe suscettibili di accertamento e valutazione medico legali.

Il danno biologico è concordemente identificato nella menomazione temporanea e/o permanente dell'integrità psico-fisica della persona che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita, comuni a tutti. Il danno biologico così inteso, danno base, viene espresso percentualmente in sede medico legale. Laddove siano compromesse attività dinamico relazionali personali, particolari dell'individuo, il pregiudizio ulteriore dovrà essere espresso in termini descrittivi.

Gli estensori del presente Documento propongono di definire la ***sofferenza morale*** quale ***stato emotivo della persona, temporaneo e/o permanente, produttivo di percezione di disagio/degrado/dolore, rispetto alla condizione anteriore.***

Si ritiene che tale componente di danno non sia di competenza medico legale solo nel caso in cui sia indipendente da una lesione-menomazione psicofisica; mentre si conferma come sia di precipua competenza dello specialista medico legale intervenire nell'accertamento e nella valutazione di tale componente di danno, quando questa derivi da una lesione-menomazione all'integrità psico-fisica.

Relativamente all'accertamento della sofferenza morale da lesione-menomazione, come già delineato dal *Padova Charter on personal injury and damage under civil-tort law*¹, al fine di ottenere una

¹ Ferrara SD, Baccino E, Boscolo-Berto R, Comandè G, Domenici R, Hernandez-Cueto C, Gulmen MK, Mendelson G, Montisci M, Norelli GA, Pinchi V, Ranavaya M, Shokry DA, Sterzik V, Vermeylen Y, Vieira DN, Viel G, Zoja R, Members of the IALM Working Group on Personal Injury and Damage (2016) Padova charter on personal injury and damage under civil-tort law: medico-legal guidelines on methods of ascertainment and criteria of evaluation. Int J Legal Med 130(1):1-12.

“*prova scientifica*” e di ridurre il più possibile il rischio di un risarcimento non adeguatamente motivato, esso deve essere fondato sulla metodologia propria della Medicina Legale.

L’attribuzione di tale competenza allo *specialista medico legale* trova inoltre la sua base nell’interesse condiviso per una corretta ed equa valutazione della sofferenza medesima, che consenta di evitare matematici automatismi risarcitori avulsi dalla realtà. In merito si evidenzia come, a parità di percentuale di danno biologico permanente, il grado di sofferenza morale possa essere assai differente.

A titolo esemplificativo, si segnala come in caso di stato vegetativo persistente, l’automatica deduzione della sofferenza morale dalla percentuale di danno biologico permanente massimale comporterebbe la definizione di una sofferenza morale elevatissima, nonostante tale condizione patologica non si accompagni a percezione di disagio/degrado/dolore da parte del danneggiato.

Nel novero di condizioni che pure comportano lo stesso valore di danno biologico permanente risulta per altro evidente come il disagio/degrado/dolore percepito possa essere totalmente differente.

Dalle considerazioni sopraesposte si evince la necessità di individuare condivisi parametri tecnici idonei a definire quali-quantitativamente la sofferenza morale individuale del danneggiato, in relazione sia all’entità ed al decorso della lesione/malattia, sia alla successiva eventuale menomazione permanente.

La sofferenza morale dovrà essere definita in funzione di tutte le componenti percettive del disagio/degrado/dolore.

Tali componenti dovranno essere descritte sia in riferimento alla temporaneità che alla permanenza della menomazione, secondo la metodologia accertativa e la criteriologia valutativa proprie della Medicina Legale, con epicrisi complessiva espressa qualitativamente mediante aggettivazione e/o quantitativamente per mezzo di gradazione numerica, di cui ad un successivo elaborando documento tecnico.

In conclusione, si riportano di seguito gli assunti essenziali condivisi dal Gruppo di Lavoro incaricato dalla SIMLA.

- La ***sofferenza morale*** da lesione/menomazione dell’integrità psicofisica è una ***componente*** del ***danno non patrimoniale*** alla persona, ***autonoma*** rispetto al danno biologico.
- La ***sofferenza morale non può essere misurata con un automatismo matematico*** legato alla durata del danno biologico temporaneo ed alla percentuale di danno biologico permanente.
- Lo ***specialista in Medicina Legale possiede gli strumenti idonei per dare un contributo tecnico motivato all’accertamento e valutazione della sofferenza morale legata a lesioni/menomazioni psico-fisiche.***

Prot. N.: 17/18

Data delibera 3 maggio 2018

Sezione: **Position Statement SIMLA**

Il Segretario
Dott. Lucio Di Mauro



Il Presidente
Prof. Riccardo Zoja

